



FONDAZIONE
IL BARGELLO
ONLUS

Statuto



Allegato "B" al Rep. n. 14034 Racc. n. 6842 del 27.10.2020

STATUTO

FONDAZIONE IL BARGELLO - ONLUS

Articolo 1. Denominazione - Sede - Durata - Riconoscimento giuridico regionale

1.1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE IL BARGELLO - ONLUS". Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS"), la predetta Fondazione adegua la propria disciplina a quella degli enti del terzo settore di cui al richiamato D.Lgs. ed assume la seguente denominazione:

"FONDAZIONE IL BARGELLO - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata anche "FONDAZIONE IL BARGELLO - ETS".

1.2. La Fondazione ha sede in Firenze.

1.3. La sua durata è illimitata.

1.4. Gode della personalità giuridica privata riconosciuta dalla Regione Toscana ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

1.5. La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ed adegua il proprio ordinamento alla normativa che disciplina dette organizzazioni.

Articolo 2. Finalità e scopo istituzionale

2.1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare la valorizzazione del Museo Nazionale del Bargello di Firenze, contribuendo alla conservazione, fruizione, restauro, studio, conoscenza, documentazione e catalogazione delle collezioni e opere d'arte custodite nel Museo.

Articolo 3. Attività di interesse generale, attività strumentali e connesse - raccolta fondi - attività diverse

3.1. La Fondazione, nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra citato art. 5 CTS.

3.2. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, e precisamente:

- elaborare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e programmi di studio, ricerca, restauro e documentazione, concernenti le collezioni e le singole opere d'arte conservate nel Museo del Bargello;

- promuovere, sostenere, organizzare e realizzare, mostre, convegni, seminari, sempre su temi e problemi concernenti il Museo e le sue collezioni;
- ricercare e attuare forme di collaborazione e sinergie con altre istituzioni culturali, museali, accademiche e universitarie, italiane e straniere, anche in funzione della realizzazione di iniziative e progetti di ricerca e di studio, mostre, convegni e altre manifestazioni;
- impiegare e sviluppare l'applicazione delle nuove tecnologie digitali in ambito museale, specie per quanto concerne l'inventariazione e la catalogazione delle opere d'arte esposte nel Museo;
- contribuire al restauro e alla conservazione di opere appartenenti al Museo;
- curare la pubblicazione di libri, cataloghi, guide, giornali, riviste e bollettini, riguardanti le attività museali;
- istituire e assegnare borse di studio, premi e altri incentivi a favore di studenti, ricercatori, docenti ed esperti che compiono studi e ricerche in ordine alla storia, alle collezioni e all'archivio storico del Bargello;
- partecipare alla costituzione di nuovi enti, reti associative, società, consorzi aventi scopi affini o strettamente connessi e strumentali rispetto a quelli della Fondazione;
- promuovere e sostenere nuove iniziative culturali e didattiche per far conoscere il Museo e le sue raccolte, specie ai giovani che frequentano le scuole superiori e l'università;
- contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei servizi e delle attività museali;
- accollarsi gli oneri relativi all'assunzione temporanea di collaboratori occasionali o a progetto che prestano la loro opera a favore del Museo, specie in occasione di mostre e altri eventi culturali;
- acquistare opere d'arte da offrire in donazione al Museo;
- assumersi in via del tutto eccezionale e temporanea le spese relative a servizi e lavori riguardanti spettacoli e altre manifestazioni culturali che si svolgono nel Palazzo del Bargello, specie nei mesi estivi;
- svolgere campagne di pubblicità e di sensibilizzazione della pubblica opinione riguardo alle attività museali;
- promuovere forme di collaborazione e accordi di programma con altri musei, istituzioni accademiche e culturali, sia italiane che straniere;
- promuovere e sostenere corsi di aggiornamento per personale del Museo e per i volontari disposti a collaborare alle attività museali;
- promuovere raccolte di fondi per il Museo, anche attraverso offerte di modico valore o altre utilità, in occasione di ricorrenze o eventi culturali.

3.3. In relazione alle sopra elencate attività, la Fondazione sarà legittimata a promuovere e realizzare anche tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l'adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione, della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.

3.4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, im-

piegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art 7 del Codice del Terzo Settore,

3.5. La Fondazione svolge normalmente la sua attività istituzionale d'intesa e in collaborazione con la Direzione del Museo e con gli altri uffici dell'Amministrazione Statale e Regionale dei Beni Culturali, ferma restando la sua piena autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale.

3.6. Per elaborare, programmare, redigere e realizzare progetti di ricerca e di studio concernenti il Museo del Bargello e le sue collezioni, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della consulenza e dell'opera di esperti nelle materie sulle quali deve deliberare.

Articolo 4. Fondatori — Sostenitori

4.1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di altri fondatori e sostenitori.

4.2. Assumono la qualifica di fondatori gli enti privati, le società, le imprese, le persone fisiche e giuridiche, anche di nazionalità straniera, disposte ad apportare alla Fondazione, anche in più riprese, beni mobili e immobili, strumenti finanziari, rendite, somme di denaro, servizi e altre risorse e utilità, da destinare stabilmente al perseguimento degli scopi istituzionali. L'adesione deve risultare da atto pubblico notarile e comporta piena e incondizionata accettazione dello statuto. Gli apporti dei fondatori entrano a far parte del patrimonio della Fondazione.

4.3. Vengono considerati sostenitori tutti quei soggetti che temporaneamente si assumono l'impegno a sostenere e finanziare l'attività istituzionale della Fondazione e l'attuazione di determinati progetti o eventi preventivamente approvati dal Consiglio. Gli apporti e i contributi dei sostenitori entrano a far parte del fondo di gestione.

4.4. I fondatori e i sostenitori che intendono partecipare alla Fondazione, devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, precisando l'entità, le modalità e i termini del contributo o del sostegno economico che intendono apportare. Sulla domanda decide con giudizio insindacabile lo stesso Consiglio.

4.5. Il Segretario della Fondazione provvede a tenere aggiornato il libro dei fondatori e dei sostenitori sul quale annoterà per ognuno di essi l'importo, la durata e le modalità degli apporti e dei contributi fatti da ognuno a favore della Fondazione.

4.6. Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di sostenitori onorari. Tale qualifica può essere conferita a quei soggetti che hanno acquisito particolari meriti culturali, scientifici e finanziari nei confronti del Museo del Bargello e della Fondazione.

Articolo 5. Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione, iscritto in bilancio dal lato del passivo, è costituito:

- dal fondo di dotazione di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) vincolato a garanzia dei creditori e dei terzi;
- dagli accantonamenti fatti a fondi di riserva;
- dal fondo eredità e donazioni pervenute alla Fondazione.

Articolo 6. Fondo di gestione

6.1. Il fondo di gestione è formato:

- dai redditi del patrimonio e in particolare dai canoni di locazione degli immobili appartenenti alla Fondazione;
- dalle contribuzioni ed elargizioni dei sostenitori;
- dai contributi e dalle erogazioni destinate al funzionamento della Fondazione e all'esercizio delle attività istituzionali;
- dalle erogazioni liberali da chiunque fatte, quando non sono state destinate a patrimonio;
- dai proventi delle attività diverse;
- dai proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS;
- dalle somme di denaro ricavate dalla vendita di beni mobili e immobili privi di utilità per la Fondazione.

Articolo 7. Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro

7.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.2. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8. Organi

8.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario (ove nominato);
- l'Organo di Controllo.

Articolo 9. Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri. Questo numero può essere elevato a sette mediante la nomina per cooptazione di altri tre consiglieri.

9.2.1 consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili,

9.3. È membro di diritto il Direttore del Museo Nazionale del Bargello (oggi Direttore dei Musei del Bargello). In caso di assenza o impedimento del Direttore questi sarà sostituito da chi fa le sue veci nella direzione dell'ufficio.

9.4. La nomina di tre consiglieri avverrà su designazione fatta singolarmente dai seguenti enti:

- Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, con sede in Settignano - Firenze;
- Kunsthistorisches Institut con sede in Firenze;
- Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) dell'Università degli Studi di Firenze, in persona del suo Direttore.

9.5. La scelta dei consiglieri sarà fatta tra storici dell'arte, funzionari anche in pensione dell'Amministrazione dei Beni Culturali, esperti e collezionisti d'arte, docenti universitari e di scuole superiori, dirigenti di istituzioni accademiche e culturali, artisti, professionisti qualificati in campo giuridico, amministrativo, finanziario ed economico e l'assunzione della carica di ammini-

stratore potrà essere subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

Nel caso in cui uno degli enti sopra indicati non provveda tempestivamente a designare il Consigliere di sua nomina, la designazione sarà fatta dalla Direzione Regionale Musei Toscana o sue successive denominazioni e, in ultima ipotesi, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

9.6. Il Consiglio di Amministrazione al momento del suo insediamento, oppure successivamente, può procedere alla nomina per cooptazione di altri tre consiglieri, così portando a sette il numero dei membri del Consiglio. Anche in questo caso la scelta va fatta tra una delle categorie in precedenza indicate. Comunque i consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dall'ufficio dell'intero Consiglio.

9.7. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e comunque in tutti i casi in cui occorra integrare l'organo amministrativo, il Presidente chiederà per iscritto, a ciascuno degli enti sopra indicati, di designare entro il 31 marzo il nome del proprio consigliere. Una volta ricevute tutte le designazioni, il Consigliere più anziano d'età procederà a convocare e insediare il nuovo Consiglio. In quella sede, o successivamente, il Consiglio può procedere alla cooptazione di tre consiglieri. Sempre nella riunione di insediamento, il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ove ritenuto opportuno. In tutti questi casi, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

9.8. Se nel corso del mandato venisse a cessare un consigliere, la sostituzione avverrà tramite designazione fatta dallo stesso ente che in precedenza aveva designato il consigliere cessato dalla carica. Per i consiglieri nominati per cooptazione, la sostituzione sarà fatta con la stessa procedura, facendo in modo che l'organo consiliare risulti formato da quattro o in alternativa da sette consiglieri.

9.9. Il Consiglio di Amministrazione può procedere all'emanazione di regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici della Fondazione.

Articolo 10. Convocazione del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione di norma si riunisce ogni tre mesi e in ogni caso entro il 30 settembre, per approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività per l'esercizio successivo; entro il 30 aprile per redigere e approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. Comunque il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica oppure dall'Organo di Controllo, o da almeno un terzo dei suoi membri effettivi.

10.2. La convocazione può essere fatta mediante avviso trasmesso anche per fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In mancanza di avviso di convocazione la riunione è ugualmente valida, quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e sia stato informato l'Organo di Controllo o i suoi membri effettivi.

Articolo 11. Riunioni in video o teleconferenza

11.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con il sistema di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, compreso l'Organo di Controllo, siano identificabili dal Presidente e purché sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla riunione, esprimendo in forma palese il proprio voto, nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato.

Articolo 12. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza di entrambi la presidenza è affidata al consigliere più anziano d'età.

12.2. Funge da Segretario la persona che ricopre stabilmente tale carica e in sua mancanza il membro del Consiglio più giovane d'età.

12.3. Alle riunioni del Consiglio sono chiamati a partecipare l'Organo di Controllo e il Segretario della Fondazione, se nominato. Inoltre possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti nelle materie sulle quali il Consiglio deve deliberare, nonché singoli fondatori e sostenitori.

12.4. Di ogni riunione consiliare sarà redatto apposito verbale a cura del Presidente e del Segretario e lo stesso poi sarà trascritto nel libro dei verbali del Consiglio.

Articolo 13. Maggioranze

13.1. Per la valida costituzione delle riunioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto non preveda una maggioranza qualificata.

13.2. Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.3. Le votazioni normalmente avvengono in forma palese, salvo che il Presidente non ritenga opportuno votare in forma segreta.

Articolo 14. Poteri del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per perseguire gli scopi statutari e per svolgere tutte le attività istituzionali, nonché per gestire il patrimonio e le risorse finanziarie, con la possibilità di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

14.2. Pertanto il Consiglio potrà:

Fondazione e per la quale occorre stabilire le mansioni e il compenso; approvare i bilanci preventivo e consuntivo di esercizio formato in conformità all'art 13 del Codice del Terzo Settore;

- approvare il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, ove ne ricorrano i presupposti;

- assumere e licenziare il personale dipendente e i collaboratori determinando il loro trattamento economico e contrattuale;

- affidare incarichi e consulenze a professionisti ed esperti per la soluzione di specifici problemi;

- redigere e approvare regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, servizi e organi consiliari;

accettare l'adesione di nuovi fondatori e la partecipazione di sostenitori; deli-

berare in merito all'accettazione di eredità, lasciti, donazioni e elargizioni liberali nonché in ordine alla vendita di beni mobili e immobili non utilizzabili per gli scopi istituzionali;

- delegare al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e a singoli consiglieri determinati poteri inerenti alla gestione corrente e ordinaria della Fondazione;

deliberare con la maggioranza assoluta di almeno tre quarti dei consiglieri in carica, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente;

- accertare, sempre con la precisata maggioranza assoluta di tre quarti dei consiglieri, resistenza di cause di estinzione o scioglimento della Fondazione, chiedendo agli organi competenti la nomina di uno o più liquidatori. i

14.3. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale e le eventuali limitazioni non saranno opponibili ai terzi in mancanza di iscrizione nel RUNTS o, alternativamente, in mancanza di prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

14.4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 15. Presidente e Vice Presidente

15.1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione di insediamento, procede a nominare tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, i quali restano in carica per tutta la durata triennale dello stesso organo consiliare.

15.2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con delibera adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta di almeno la metà dei suoi membri in carica e con voto espresso in forma segreta.

Articolo 16. Poteri del Presidente

16.1. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento degli uffici e del personale, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio.

16.2. Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma sociale. Può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti e categorie di atti a favore di altri consiglieri e del Segretario e se necessario anche a favore di persone estranee alla Fondazione

16.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 17. Segretario

17.1. Il Consiglio di Amministrazione di volta in volta o stabilmente nomina tra i suoi membri un Segretario che assisterà il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specie per quanto concerne la verbalizzazione delle riunioni e gli adempimenti preliminari e successivi alla convocazione.

17.2. La carica di Segretario può essere attribuita anche a persona estranea al Consiglio e in tal caso verranno stabilite le funzioni e le mansioni di carattere amministrativo da attribuire allo stesso Segretario nonché il suo eventuale compenso.

17.3. Il Segretario svolgerà la sua opera nell'ambito dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione e in conformità alle direttive impartite dal Presidente. Inoltre esercita i poteri di rappresentanza e

di gestione corrente eventualmente a lui delegati dal Consiglio.

17.4. In mancanza o in assenza del Segretario, il Consiglio può avvalersi dell'opera di un dipendente o collaboratore della Fondazione,

Articolo 18. Organo di Controllo

18.1. L'Organo di Controllo, sia esso collegiale o monocratico, è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri di Firenze, su richiesta del Presidente della Fondazione. L'Organo di Controllo collegiale assume la forma del Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti.

18.2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

18.3. L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. Pertanto, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida "previste dal Codice del Terzo Settore.

18.7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.8. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso annuale, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Articolo 19. Bilancio e scritture contabili - Bilancio sociale

19.1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

19.3. Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

19.4. Il bilancio di cui al punto 19.2. ed il rendiconto di cui al punto 19.3. saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3.4. del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio,

19.6. Entro il 30 settembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilan-

cio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostantive lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

19.7. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio di Amministrazione.

19.8. Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge. Una copia sarà trasmessa alla Direzione Regionale Musei Toscana, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché ai fondatori e sostenitori della Fondazione.

19.9. Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali.

19.10. Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Articolo 20. Libri obbligatori

20.1. Oltre alle scritture contabili e al bilancio, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

- il libro dei fondatori e sostenitori di cui all'art. 5.5. del presente statuto;

20.2. I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

20.3. I fondatori ed i sostenitori hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui al successivo articolo, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21. Devoluzione del patrimonio

21.1. Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di un altri Enti del Terzo Settore, che operino nell'ambito dei beni culturali e/o a sostegno di Musei della Regione Toscana e, in mancanza, a favore della Fondazione Italia Sociale.

21.2. La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere all'Ufficio regionale competente a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.

21.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 22. Gratuità delle cariche

22.1. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, mentre saranno rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio e regolarmente documentate.

Articolo 23. Rinvio — Clausola di salvaguardia

23.1. Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

23.2. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro ONLUS e rimane in vigore il vigente statuto della Fondazione.

23.3. Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

23.4. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

F.to Sergio Chiostrì

F.to Marcello Focosi Notaio

Sigillo